Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 9 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Società generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1934, sorteggiate nella 6ª estrazione del 24 novembre 1942-XXI. — **Società Trenno, anonima in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1942-XXI. — **Piaggio & C., società anonima in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 16 novembre 1942-XXI. — **Balestrini, società anonima in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 30 ottobre 1942-XXI. — **Soc. an. « Italia » - Cementi artificiali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1942-XXI. — **Cementeria di Merone, società anonima in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1928-1945 sorteggiate nella 13ª estrazione del 20 novembre 1942-XXI — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1942-XXI. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1942-XXI. — **Società per azioni Lancia & C. - Fabbrica automobili Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1942-XXI. — **Società per azioni Bozzalla & Lesna, in Coggiola:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1942-XXI. — **Soc. an. « Celestri & C. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1942-XXI. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate il 25 novembre 1942-XXI. — **Rizzoli & C. - Società anonima per l'arte della stampa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1942-XXI. — **Fonderia Lonatese Oreste Bragonzi & C. (F.L.O.B.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 28 novembre 1942-XXI. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Titoli del mutuo di L. 10.000.000 estratti il 30 novembre 1942-XXI. — **Barbisio & C., soc. an. in Andorno Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1942-XXI. — **Comune di Pavia:** Obbligazioni del prestito civico 1911 estratte il 30 novembre 1942-XXI. - Obbligazioni del prestito civico 1905 estratte il 27 novembre 1942-XXI. — **Società urbana immobiliare, anonima in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 9ª estrazione del 28 novembre 1942-XXI. — **Soc. an. Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima per la Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1942-XXI.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % ed obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica ». Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. Distruzione di titoli al portatore.

(4540)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

R. decreto 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI, registro n. 41, foglio n. 196.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Santamaria Nicolini Camillo fu Enrico e fu Sofia Mazzola, da Maddaloni (Napoli), 1° capitano 1° reggimento fanteria « Frecce Azzurre » (in commutazione della medaglia di bronzo al v. m. conferitagli con Regio decreto 14 marzo 1940-XVIII). — Caduti in un cruento scontro il comandante e gli ufficiali di una compagnia, che pertanto correva pericolo di essere travolta dal nemico, volontariamente si offriva per sostituirsi al comandante caduto. Attraverso un canalone, battuto da fuoco di mitragliatrici avversarie, raggiungeva il reparto minacciato, e, nonostante la vicinanza del nemico, le dure offese ed il particolare stato d'animo nel quale versavano gli uomini, con inflessibile energia, audace ardimento, prontamente riorganizzava il reparto che solidamente prendeva in pugno, imponendogli l'esemplare sua calma. Per lunghe ore si opponeva, con estrema decisione, ad ogni tentativo nemico di accerchiamento, sempre presente, là dove era più duro il rischio, più accesa la mischia. Pervenutogli ordine di ripiegamento, dopo aver recuperato morti, feriti e materiali, a notte inoltrata, raggiungeva in ordine perfetto le posizioni di partenza. — Rio Palancia (O.M.S.), 21 luglio 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Lazzarotto Agostino di Antonio e di Zannoni Rosa, da Campolongo sul Brenta (Vicenza), tenente raggruppamento P.C. del C.T.V., 111° gruppo cannoni da 65/17 (in commutazione della croce al v. m. conferitagli con R. decreto 20 settembre 1941-XIX). — Volontario capo pattuglia o. c. presso reparti di fanteria avanzati, durante un'azione offensiva, si prodigava con sprezzo del pericolo e sagace iniziativa, sotto il tiro di mitragliatrici avversarie, per ristabilire i collegamenti frequentemente interrotti ed assicurarne il funzionamento. Nell'attacco di una posizione fortemente munita, incurante del micidiale fuoco, balzava in avanti sul fianco avversario e riusciva ad individuare e quindi a far neutralizzare dalle artiglierie del suo gruppo, obiettivi particolarmente importanti, recando un efficace contributo al successo. — Battaglia del Levante (O.M.S.), 13-22 luglio 1938-XVI.

Santamaria Nicolini Camillo fu Enrico e fu Sofia Mazzola, da Maddaloni (Napoli), 1° capitano 1° reggimento fanteria « Frecce Azzurre ». — Durante una intera giornata di aspri scontri, con perizia guidava i dipendenti più volte all'assalto di posizioni nemiche fortemente presidiate e tenacemente difese. Resasi necessaria una ardita puntata sul fianco sinistro dello schieramento nemico, volontariamente prendeva il comando di poche decine di animosi, con i quali, audacemente per primo, irrompeva nella linea dell'avversario, travolgendola e catturandone i superstiti difensori. — Molleon (O.M.S.), 19 luglio 1938-XVI.

CROCE AL VALOR MILITARE

Cascio Francesco di Vincenzo e di Miriana Pietra, da Geraci Siculo (Palermo), capitano raggruppamento carrista. — Comandante di una compagnia carri « L » alla testa di una colonna di attacco, attraverso terreno scoperto e battuto violentemente dal fuoco nemico, avanzava nel vivo dello schieramento avversario, aprendo il varco alle fanterie e trascinando i suoi con l'esempio del suo ardimento e della sua audacia. — Soncillo-Montoto (O.M.S.), 14 agosto 1937-XV.

(4408)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1384.

Erezione in ente morale dell'Opera sociale agricola femminile S. Regina, con sede in Siena.

N. 1384. R. decreto 24 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera sociale agricola femminile S. Regina, con sede in Siena, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1385.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e commerciale di Mantova.

N. 1385. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e commerciale di Mantova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI, n. 1386.

Accordo economico collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti fra armatori ed agenti marittimi raccomandatari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti fra armatori ed agenti marittimi raccomandatari, stipulato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 10 novembre 1941-XX, tra la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e la Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione, con l'intervento della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei commercianti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del mare e dell'aria nella riunione del 17 marzo 1942-XX nonchè dalla Corporazione delle comunicazioni interne nella riunione del 13 aprile 1942-XX;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 17 ottobre 1942-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, nonchè dell'art. 1 della legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'unito testo di Accordo economico collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti fra armatori ed agenti marittimi raccomandatari, vistato dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti fra armatori ed agenti marittimi raccomandatari.

In Roma il 10 novembre 1941-XX.

La Confederazione fascista degli industriali in persona del presidente conte Giuseppe Volpi di Misurata rappresentato dal professor Giovanni Balella;

La Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento in persona del presidente Consigliere nazionale Giovanni Cao di S. Marco;

La Confederazione fascista dei commercianti in persona del presidente Consigliere nazionale Giorgio Mollino;

La Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione in persona del presidente Corrado Castiglioni;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo:

Art. 1.

I mandati a carattere continuativo ed esclusivo conferiti dagli armatori agli agenti marittimi raccomandatari nei porti e rade del Regno, iscritti negli elenchi degli agenti raccomandatari autorizzati, a mente dell'art. 2 della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 496, sono regolati dal presente Accordo.

I requisiti della continuità e della esclusività del mandato devono essere coesistenti.

Le parti stipulanti concordano che il requisito della continuità si ha quando sussiste l'esercizio di una linea marittima regolare, ovvero un servizio ricorrente di linee e l'agente presta, in un determinato scalo, la propria attività per incarico espresso dell'armatore.

Le parti stesse concordano altresì che si ha il requisito della esclusività quando l'agente marittimo raccomandatario sia il solo incaricato di prestare la propria opera nell'interesse di un armatore in un certo scalo, anche se l'incarico sia limitato a taluni rami di traffico od a determinate linee marittime.

Art. 2.

E' inteso pertanto che il presente Accordo non si applica ai rapporti di agenzie e raccomandazione marittima che non riguardano l'esercizio di linea.

Non si applica altresì agli enti turistici, alle imprese, alle agenzie, agli uffici di viaggi ed agli uffici di crociere, ai rappresentanti di emigrazione, ai corrispondenti, ai produttori di affari, ai sensali ed agli altri intermediari.

Art. 3.

Le Associazioni stipulanti concordano che il rapporto di agenzia e di raccomandazione a tempo determinato deve considerarsi a tempo indeterminato:

a) se la somma dei periodi contrattuali, per rinnovi di mandato, sia superiore a mesi 24;

b) se pure essendosi superato soltanto mesi 12, l'armatore abbia affidato all'agente il disbrigo di almeno quattro approdi, entro tale termine.

Art. 4.

Le eventuali limitazioni all'attività degli agenti marittimi raccomandatari devono risultare da atto scritto.

Gli agenti marittimi raccomandatari non possono assumere contemporaneamente la rappresentanza o l'assistenza di interessi armatoriali in concorrenza.

Art. 5.

Il conferimento del mandato ad agenti marittimi raccomandatari, sia a tempo determinato che indeterminato, non limita la facoltà dell'armatore di modificare gli itinerari e di trasformare o variare le linee ed i servizi.

Art. 6.

La misura dei compensi spettanti agli agenti raccomandatari, sarà determinata entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente Accordo con accordi complementari interprovinciali corrispondenti alla competenza territoriale dei sindacati interprovinciali degli armatori.

I compensi che si riferiscono all'acquisizione di merci o passeggeri, saranno ragguagliati, in massima, all'importo dei noli netti.

Art. 7.

Si intendono per noli netti:

a) per le merci: il nolo incassato per il trasporto, escluso qualsiasi diritto accessorio depurato delle spese di senseria (se sono a carico dell'armatore); dei ristorni a caricatori o ricevitori, delle spese di avviamento e/o di sosta e/o prosecuzione, delle tasse del porto d'imbarco, di trasbordo o di destino, se comprese nel nolo;

b) per i passeggeri: il nolo incassato per il passaggio, escluso qualsiasi diritto accessorio, depurato delle spese di senseria (se sono a carico dell'armatore) delle spese di avviamento e/o di sosta e/o prosecuzione, tanto del passeggero, quanto del relativo bagaglio e cose al seguito, delle tasse del porto di imbarco e di quello di trasbordo e di destino, se comprese nel nolo.

Art. 8.

La conclusione a cura dell'agente marittimo raccomandatario di compra-vendita e noleggio di navi è opera di intermediazione estranea al rapporto di agenzie e raccomandazione marittima.

Non va pertanto considerata nel quadro di tale rapporto a qualunque effetto.

Art. 9.

Il rapporto di agenzia e raccomandazione marittima a tempo indeterminato, può essere risoluto dall'armatore con la osservanza di un termine di preavviso e con la liquidazione di una indennità.

Anche l'agente può risolvere il rapporto con l'armatore osservando lo stesso termine di preavviso.

La parte che intende risolvere il rapporto di agenzia dovrà darne comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata.

Art. 10.

Il termine di preavviso, di cui all'articolo precedente, è stabilito in mesi tre se la disdetta sia data entro i primi tre anni di rapporto ed in mesi sei se la disdetta sia data dopo più di tre anni consecutivi di rapporto.

Art. 11.

E' in facoltà dell'armatore di sostituire al preavviso, od a quella parte del termine di preavviso non osservata, la liquidazione di una somma pari all'ammontare dei compensi che l'agente avrebbe percepiti nel corrispondente periodo di tempo per un traffico eguale alla media mensile verificatasi nell'ultimo triennio.

Tale somma sarà in ogni caso contenuta nel limite massimo di lire 7500 (settemilacinquecento) mensili.

Analoga facoltà è riservata all'agente.

Art. 12.

Qualora il rapporto abbia avuto la durata inferiore a un triennio, la media sarà calcolata in relazione alla effettiva durata del rapporto, fermo restando il limite massimo di lire 7500 mensili, di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

L'indennità di risoluzione di cui all'art. 9 è stabilita in rapporto all'ammontare delle provvigioni introitate dall'agente in ciascun anno e per ogni scalo, nelle seguenti misure:

a) 4,50 % delle provvigioni liquidate fino a concorrenza di L. 50.000:

b) 3 % delle provvigioni per la parte compresa fra L. 50.001 e L. 90.000;

c) 2 % delle provvigioni per la parte compresa fra L. 90.001 e L. 120.000.

Le percentuali di indennità sono computate anno per anno. Non è computata alcuna percentuale sulla parte delle provvigioni che, in ciascun anno, eventualmente oltrepassi le L. 120.000.

Art. 14.

Le percentuali di indennità sono versate dagli armatori anno per anno entro il 31 marzo ad una Cassa di previdenza per gli agenti marittimi.

Il regolamento di tale Cassa sarà stabilito d'accordo tra le Associazioni stipulanti.

Per i rapporti di agenzia in corso alla data di stipulazione del presente Accordo, le percentuali di indennità saranno corrisposte dagli armatori, sulle provvigioni versate dal 1° gennaio 1937 oppure dalla data di inizio del rapporto, se questa è posteriore al 1° gennaio 1937.

Il versamento delle percentuali delle indennità relative al periodo dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1941, sarà effettuato in cinque rate annuali di cui la prima è stata già versata entro il 31 ottobre 1941-XX e le altre saranno versate entro il 30 aprile di ogni anno successivo.

Nel caso di risoluzione del rapporto, non dovuto a fatto o colpa dell'agente marittimo, prima del compi-

mento del termine di rateazione, il versamento delle rate non ancora pagate sarà effettuato in un'unica soluzione all'atto della cessazione del rapporto.

Il fondo costituito sarà devoluto all'agente raccomandatario anche se lo scioglimento del rapporto sia determinato da invalidità permanente e totale. In caso di morte dell'agente sarà devoluto ai suoi eredi.

Art. 15.

Le Associazioni contraenti sono concordi nel riconoscere che la misura delle percentuali di cui all'articolo precedente e le convenute limitazioni circa il periodo di tempo e la base dell'ammontare delle provvigioni a cui vanno rapportate, sono state stabilite, globalmente e inscindibilmente, soltanto sul presupposto e col preciso scopo che il trattamento di risoluzione così spettante al raccomandatario o ai suoi eredi corrisponda completamente all'ammontare dell'indennità ad essi dovuta ai sensi dell'art. 1751 Codice civile di cui, le stesse Associazioni contraenti, hanno inteso, con le suindicate norme, farne applicazione.

Art. 16.

Nel caso di risoluzione del rapporto per fatto o colpa dell'agente marittimo raccomandatario, la risoluzione stessa ha luogo senza preavviso nè compenso sostitutivo e senza indennità, ed è riservato all'armatore il risarcimento del danno.

Art. 17.

Le controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle Associazioni stipulanti.

Art. 18.

Il presente Accordo ha la durata di tre anni.

Ove non venga denunciato da una delle Associazioni stipulanti con un preavviso di tre mesi, notificato a mezzo di lettera raccomandata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il preavviso di denuncia deve essere comunicato, per conoscenza, al Ministero delle corporazioni, Segretariato generale delle corporazioni.

Nel caso di denuncia, il presente Accordo continuerà ad avere efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo Accordo.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
GIOVANNI BALELLA

p. *La Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento*
GIOVANNI CAO DI S. MARCO

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
GIORGIO MOLFINO

p. *La Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione*
CORRADO CASTIGLIONI

Visto:
Il Segretario gener. del Consiglio nazionale delle corporazioni
RENATO MARZOLO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° ottobre 1942-XX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Orfeo Sellani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Orfeo Sellani quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di componente del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Orfeo Sellani cessa dalla carica di componente del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Orfeo Sellani decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 1° ottobre 1942-XX

MUSSOLINI

(4533)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 novembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile dell'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1942-XXI
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 289. — D'ELIA

(4517)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI.

Unificazione dimensionale dei profilati di acciaio laminati a caldo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria concernenti profilati diversi di acciaio laminati a caldo seguenti:

UNI 706. — 27 aprile 1938-XVI: Barre tonde di acciaio laminate a caldo;

UNI 709. — 27 aprile 1938-XVI: Barre quadre di acciaio laminate a caldo;

UNI 710 - 712. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di tre tabelle): Moiette di acciaio laminate a caldo;

UNI 720 - 723. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di quattro tabelle): Larghi piatti di acciaio laminati a caldo;

UNI 724. — 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte tondate di acciaio laminate a caldo;

UNI 725 - 726. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a doppio T, serie normale;

UNI 729 - 730. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminàti a caldo — Profilati ad U, serie speciale;

UNI 731 - 732. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T, serie normale b=h;

UNI 735. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z;

UNI 736. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati Zorès;

UNI 737. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati uguali;

UNI 738. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati disuguali;

UNI 739 - 740. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T a spigoli vivi;

UNI 741. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali;

UNI 742. — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali;

tutte di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 ottobre 1939-XVII;

UNI 821 - 823. — 19 dicembre 1938-XVII (fascicolo unico di tre tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati uguali;

UNI 824 - 827. — 19 dicembre 1938-XVII (fascicolo unico di quattro tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati disuguali;

UNI 828. — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo;

UNI 829. — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo;

tutte di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 28 ottobre 1940-XIX;

UNI 1086 - 1087. — 6 agosto 1940-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie normale rinforzata;

sono da considerarsi *sospese*, ed in loro vece è temporaneamente prescritta la osservanza obbligatoria delle tabelle UNI *sostitutive* seguenti:

UNI T 706. — Barre tonde di acciaio laminate a caldo;

UNI T 709. — Barre quadre di acciaio laminate a caldo;

UNI T 710 - 712. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Moiette di acciaio laminate a caldo;

UNI T 720 - 723. — (Fascicolo unico di quattro tabelle): Larghi piatti di acciaio laminati a caldo;

UNI T 724. — Barre piatte tondate di acciaio laminate a caldo;

UNI T 725 - 726. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a doppio T, serie normale;

UNI T 729 - 730. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie speciale;

UNI T 731 - 732. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T, serie normale b=h;

UNI T 735. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z;

UNI T 736. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati Zorès;

UNI T 737. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati uguali;

UNI T 738. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a spigoli vivi a lati disuguali;

UNI T 739 - 740. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T a spigoli vivi;

UNI T 741. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali;
UNI T 742. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali;
UNI T 821 - 823. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati uguali;
UNI T 824 - 827. — (Fascicolo unico di quattro tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati disuguali;
UNI T 828. — Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo;
UNI T 829. — Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo;
UNI T 1086 - 1087. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie normale rinforzata.

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero della tabella UNI che essa è destinata a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno costituito dalla scritta trasversale colorata « Temporanea ».

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 1, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4514)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI.
Qualità e caratteristiche degli acciai al carbonio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria concernenti le qualità, prescrizioni e prove degli acciai al carbonio seguenti:

UNI 671 - 672. — 18 gennaio 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Getti di acciaio semplice ordinario — Qualità, prescrizioni, prove;
UNI 673 - 674. — 18 gennaio 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;
UNI 675 - 676. — 18 gennaio 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;

di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 giugno 1939-XVII;

UNI 743 - 745. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti) — Qualità, prescrizioni, prove;

di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 maggio 1940-XVIII;

UNI 815 - 816. — 19 dicembre 1938-XVII (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo — Lamiere aventi spessore $\geq$ 4 mm. — Qualità, prescrizioni, prove;

di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 novembre 1940-XIX, nonchè le tabelle:

UNI 1755 - 1756. — 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario in prodotti fucinati — Qualità, prescrizioni, prove;
UNI 1757 - 1758. — 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;
UNI 1759 - 1760. — 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati bonificati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 1761 - 1762. — 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI 1763 - 1764. — 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati cementati — Qualità, prescrizioni, prove;

non ancora rese di osservanza obbligatoria,

sono da considerarsi *sospese*, ed in loro vece è temporaneamente prescritta l'osservanza obbligatoria rispettivamente delle tabelle UNI *sostitutive* seguenti:

UNI T 671 - 672. — (Fascicolo unico di due tabelle): Getti di acciaio semplice ordinario — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 673 - 674. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 675 - 676. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 743 - 745. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti) — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 815 - 816. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo — Lamiere aventi spessore $\geq$ 4 mm. — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1755 - 1756. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice ordinario in prodotti fucinati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1757 - 1758. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1759 - 1760. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati bonificati — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1761 - 1762. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, prove;

UNI T 1763 - 1764. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati cementati — Qualità, prescrizioni, prove.

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero della tabella UNI che essa è destinata a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno costituito dalla scritta trasversale colorata « Temporanea ».

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 1, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4515)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 novembre 1942-XXI.
Unificazione rosette e piastrine.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1729 - 1731. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette e piastrine — Prospetto dei tipi unificati (fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 1732. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona e per dadi esagoni, grezze;

UNI 1733. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona e per dadi esagoni, semilavorate;

UNI 1734 - 1735. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona e per dadi esagoni, lavorate (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1736. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa ad intaglio, semilavorate;

UNI 1737. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette con foro circolare, grezze;

UNI 1738. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette con foro quadro, grezze;

UNI 1739. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per ribattini, semilavorate;

UNI 1740. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine grezze;

UNI 1741. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine per appoggio su ali di profilati a doppio T, grezze;

UNI 1742. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine per appoggio su ali di profilati ad U, grezze;

UNI 1743 - 1744. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con nasetto (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1745. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con linguetta;

UNI 1746. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con doppia linguetta;

UNI 1747. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con linguetta ad angolo;

UNI 1748. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine di sicurezza;

UNI 1751 - 1752. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette elastiche (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1753 - 1754. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette elastiche — Prescrizioni e prove (fascicolo unico di due tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di rosette o di piastrine che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4516)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 novembre 1942-XXI.

Istituzione della carica di vice commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 8 del R. decreto 7 settembre 1942-XX, n. 975, concernente l'istituzione di un Commissariato generale per i combustibili, carburanti e lubrificanti;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti è istituita, con decorrenza dall'8 settembre 1942-XX, la carica di vice commissario generale.

Il vice commissario generale sostituisce il commissario generale in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Egli è scelto fra gli ufficiali generali del Regio esercito o fra gli ammiragli o fra gli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado o di anzianità inferiore a quella del commissario generale, ed è nominato con Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4518)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 dicembre 1942-XXI.

Nomina del vice commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il Nostro decreto del 23 novembre 1942-XXI relativo alla istituzione della carica di vice commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Decreta:

Il generale di Corpo d'armata Garavelli gr. uff. Emilio è nominato, con decorrenza dall'8 settembre 1942-XX, vice commissario generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1942-XXI.

Trasferimento alla Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P.I.C.) delle attribuzioni e dei compiti affidati alla Confederazione fascista degli industriali limitatamente a tutto quanto si attiene ai prodotti della pesca conservati per l'alimentazione umana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il proprio decreto 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno successivo) contenente disposizioni sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Visto il proprio decreto 12 settembre 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942-XX) relativo alla costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca;

Considerato che, in esecuzione del predetto ultimo decreto Ministeriale 12 settembre 1942-XX, è stata costituita in Roma la Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P.I.C.);

Ritenuta la opportunità di coordinare l'attività di detta Società con le disposizioni di cui al citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni ed i compiti affidati, ai sensi del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, alla Confederazione fascista degli industriali, limitatamente a tutto quanto si attiene ai prodotti della pesca conservati per l'alimentazione umana, sono trasferiti alla Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P.I.C.), che agisce per il raggiungimento dei fini ad essa demandati dall'art. 2 del decreto Ministeriale 12 settembre 1942-XX.

Art. 2.

A far tempo dalla prima quindicina del mese di dicembre 1942-XXI gli industriali dei prodotti della pesca conservati, consentiti ai sensi dell'art. 12 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, debbono presentare le denuncie, di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale citato, in duplice esemplare alla Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P. I. C.) ed in unico esemplare alla Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) ed alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

A partire dal 1° dicembre 1942-XXI, degli arrivi nel Regno dei prodotti della pesca conservati, gli importatori dovranno di volta in volta presentare immediata denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle Società predette sui moduli di cui all'art. 5 del citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni eventualmente contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4524)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1942-XXI.

Divieto di vendita e di consegna delle autovetture e delle motociclette nuove.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, contenente norme per il controllo per la distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, numero 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX relativo alla disciplina delle vendite dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita di autovetture e di motociclette nuove. E' vietata altresì la consegna di

autovetture e di motociclette nuove anche se i relativi contratti di vendita siano stati stipulati anteriormente alla data suddetta.

Art. 2.

I divieti di cui all'articolo precedente non si applicano alle vendite ed alle consegne di automobili e di motociclette che, nei limiti delle autorizzazioni accordate dal Ministero per gli scambi e le valute, saranno destinate alla esportazione.

E' esclusa dai divieti di cui all'articolo precedente anche la vendita delle autovetture e delle motociclette destinate alle Amministrazioni militari.

Art. 3.

I fabbricanti ed i commercianti di autovetture e di motociclette dovranno compilare un inventario delle autovetture che essi detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Detto inventario dovrà essere presentato in duplice esemplare, entro il termine di giorni otto dalla entrata in vigore del presente decreto, al Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio, il quale ne restituirà un esemplare, vistato, a titolo di ricevuta.

Art. 4.

I fabbricanti ed i commercianti di autovetture e di motociclette dovranno tenere aggiornato un registro di carico e scarico, debitamente vistato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni prima di essere usato, sul quale annoteranno, nel carico, le autovetture e le motociclette inventariate e quelle di cui verranno in possesso in seguito, e, nello scarico le autovetture e le motociclette vendute, ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1942-XXI.

Divieto di fabbricazione e vendita della pasticceria e prodotti dolciari in genere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX relativo al divieto di fabbricare per la vendita prodotti dolciari di tipo diverso da quelli consentiti;

Ritenuta la necessità di eliminare ogni possibilità di impiego di generi razionati e contingentati nella fabbricazione di prodotti dolciari;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 15 dicembre 1942-XXI è vietata la fabbricazione per la vendita della pasticceria e prodotti dolciari in genere, fatta eccezione dei tipi di prodotto qui appresso indicati:

1) caramelle dure, nude, tipo corrente;

2) confetti di puro zucchero alla mandorla;

3) cioccolato autarchico tipo corrente in tavolette, bastoni, panetti, confezionati in formati superiori a gr. 25, a base di nocciole, mandorle, panello delle medesime, grassi idrogenati, zucchero, latte, pinoli, pistacchi ed eventuali altre materie prime succedanee, approvate preventivamente dalla competente Autorità sanitaria;

4) miscela alimentare in polvere (senza cacao, con o senza zucchero, o con cacao in misura non inferiore al 20 % e con zucchero) in sostituzione del cacao zuccherato in polvere, a base di nocciole, mandorle, miele, latte ed eventuali altre materie prime succedanee approvate preventivamente dalla competente Autorità sanitaria;

5) gelati di frutta e di surrogati di frutta regolarmente approvati dalla competente Autorità sanitaria, semprechè tali prodotti non siano confezionati con l'impiego di farine e fecole di cereali e di leguminose, grassi razionati, latte derivati ed uova.

La fabbricazione di torrone, panforte e frutta candita è consentita fino al 31 dicembre 1942-XXI e la relativa vendita fino al 31 gennaio 1943-XXI.

Art. 2.

La vendita delle rimanenze di prodotti dolciari di tipo diverso da quelli consentiti ai sensi del precedente articolo, fabbricati anteriormente al 15 dicembre 1942 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX, è consentita fino al 15 gennaio 1943-XXI.

Art. 3.

E abrogato l'art. 1 del decreto Ministeriale 10 luglio 1942-XX.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 15 dicembre 1942-XXI.

Roma, addì 6 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4536)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1942-XXI.

Elevazione del limite di commestibilità degli oli di oliva per alcune provincie del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, numero 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 233, che stabilisce la classificazione ufficiale degli oli di oliva;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 16 del 20 gennaio 1941-XIX), relativo ai limiti di commestibilità degli oli di oliva per determinate provincie;

Ritenuta la necessità di estendere ad altre provincie le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX, circa il limite di commestibilità degli oli di oliva, che viene riportato in vigore.

Decreta:

Art. 1.

Il limite di commestibilità degli oli di oliva, di cui al n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 233, è elevato al 7 % di acidità espresso in acido oleico per le provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Bari, Foggia, Matera e Potenza, analogamente a quanto è stato disposto, col decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX che viene riportato in vigore per le provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro e Sassari.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica limitatamente agli oli che vengono consumati nelle predette Provincie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4535)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 2 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1204, recante modificazioni alle norme per l'attività della battaglia del grano.

(4525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle pelli di maiale e di cammello conciate e delle suolette di pelli d'asino

Il Ministero delle corporazioni chiarisce che, in relazione alle vigenti norme circa i prezzi massimi di vendita delle pelli crude e delle pelli conciate (circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII), ed in analogia a quelle riguardanti i prezzi massimi delle pelli di maiale e di cammello conciate a suola (circolare P. 111 del 22 agosto 1941-XIX), le quali devono essere vendute a prezzi inferiori di almeno il 10 % rispetto ai corrispondenti prezzi della suola proveniente da pelli bovine, sono stati già fissati anche i prezzi delle suolette di pelli d'asino, nella misura di L. 21 il kg. per schiappe di peso fino a 3 kg. e di L. 20 il kg. per schiappe di oltre 3 kg.

(4529)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi del sangue proveniente dalla mattazione di animali domestici

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato, come segue, i prezzi del sangue, provenienti dalla mattazione di animali domestici:

1) sangue crudo, sgorgante: L. 1,75 al chilogrammo;

2) sangue cotto alimentare per l'utilizzazione nelle industrie alimentari: L. 4,25 al chilogrammo.

I suddetti prezzi si riferiscono a merce nuda, alla produzione per il sangue crudo e franco stabilimento di produzione per il sangue cotto.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4537)

Comunicato relativo ai prezzi del doppio, triplo e sestuplo concentrato di pomodoro

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come risulta dalle allegate tabelle i prezzi per le singole fasi di scambio dalla produzione al consumo del doppio e triplo concentrato di pomodoro (tabella *A*) e del sestuplo concentrato di pomodoro (tabella *B*) di produzione 1942.

Per le condizioni di vendita e per le caratteristiche del prodotto ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1) il residuo secco, al netto di sale, non deve essere inferiore al 28 % per il doppio concentrato, al 36 % per il triplo concentrato e al 55% per il sestuplo concentrato;

2) i prezzi alla produzione si intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione a scelta dell'acquirente e comprendono il costo dell'imballo esterno;

3) i prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante;

4) i prezzi alla produzione o da grossista a dettagliante non sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte;

5) in ogni confezione dovranno essere indicati: la tara, il contenuto netto, il residuo secco percentuale al netto di sale e il prezzo al dettaglio; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tuti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

TABELLA A.

Prezzi dalla produzione al consumo del doppio e triplo concentrato di pomodoro di produzione 1942
(In lire)

CONFEZIONI	DOPPIO CONCENTRATO				TRIPLO CONCENTRATO			
	Alla produzione (al q.le)	Da grossista a dettagliante (al q.le)	Al consumo (al kg.) Nell'imballaggio originale	Al consumo (al kg.) Sfuso	Alla produzione (al q.le)	Da grossista a dettagliante (al q.le)	Al consumo (al kg.) Nell'imballaggio originale	Al consumo (al kg.) Sfuso
A. In fusti a rendere, in porto assegnato al produttore, a peso netto:								
1) da kg. 200	530	629	7,35	7,85	648	757	8,80	9,30
2) » » 100	536	638	7,45	7,85	653	765	8,90	9,30
3) » » 50	549	654	7,60	7,85	666	781	9,10	9,30
4) » » 25	561	672	7,85	7,85	679	800	9,30	9,30
B. In barattoli di lamierino verniciato o banda stagnata, tara per merce (salvo che per le vendite al consumo del prodotto sfuso) di peso:								
1) da kg. 10,000	620	722	8,30	9,10	729	840	9,65	10,60
2) » » 5,000	646	750	8,60	9,40	755	868	9,95	10,90
3) » » 1,000	732	843	9,70	11,30	834	953	10,95	12,70
4) » » 0,500	773	887	10,20	—	874	996	11,45	—
C. In vasetti di terracotta impermeabilizzata, a peso netto:								
1) da kg. 1,000	896	1.044	12 —	—	1.016	1.173	13,45	—
2) » » 0,500	954	1.106	12,70	—	1.074	1.236	14,20	—

TABELLA B.

Prezzi dalla produzione al consumo del sestuplo concentrato di pomodoro di produzione 1942
(in lire)

CONFEZIONI	Dalla produzione al grossista	Da grossista a dettagliante	Al consumo
	(al q.le)	(al q.le)	(al kg.)
In pani, confezionati in cellofane, carta impermeabilizzata o scatole di cartoncino, a peso netto:			
1) superiore a kg. 1	1.350	1.511	17,60
2) da kg. 0,251 a kg. 1,000	1.390	1.554	18,10
3) da kg. 0,101 a kg. 0,250	1.440	1.608	18,75
4) da kg. 0,100 a meno	1.470	1.641	19,10

(4528)

Comunicato relativo ai prezzi delle marmellate di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina dei prezzi delle marmellate di produzione 1942.

A parziale modifica delle vigenti disposizioni in materia, è stabilito che le marmellate pastose potranno essere fabbricate unicamente in imballaggi a chiusura ermetica, quali vetro, lamierino e vasetti di terracotta impermeabilizzata.

La vendita del prodotto in confezioni diverse, i cui prezzi sono compresi nell'allegata tabella, è consentita fino ad esaurimento, ma comunque non oltre il 31 gennaio 1943-XXI.

Le marmellate pastose si intendono con residuo secco non inferiore al 67 % (zucchero aggiunto in misura non superiore al 60 %).

Le marmellate solide, invece, con residuo secco non inferiore al 75 % (zucchero aggiunto in misura non superiore al 67 %).

I prezzi per le singole fasi di scambio dalla produzione al consumo sono fissati come risulta dalle allegate tabelle.

Per le condizioni di vendita è stabilito quanto segue:

1) i prezzi alla produzione si intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente, e comprendono il costo dell'imballo esterno;

2) i prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante;

3) i prezzi alla produzione e da grossista a dettagliante non sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata, che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte;

4) i prezzi al consumo dovranno essere maggiorati (a cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione) unicamente della imposta di consumo per i Comuni ove essa viene applicata;

5) in ogni confezione dovranno essere indicati: la tara, il contenuto netto, il residuo secco e il prezzo al dettaglio; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

TABELLA *A*.

Prezzi delle marmellate pastose 1942 alla produzione, all'ingrosso ed al dettaglio
(in lire)

CONFEZIONI	Di 1ª categoria				Di 2ª categoria			
	Alla produzione	Da grossista a dettagliante	Al consumo (a kg.)		Alla produzione	Da grossista a dettagliante	Al consumo (a kg.)	
			Nell'imballaggio originale	Sfuso			Nell'imballaggio originale	Sfuso
A. — *In flaconi Uni*	1.421	1.596	18,30	—	1.296 —	1.462	16,80	—
B. — *In lamierino o banda stagnata:*								
1) da kg. 10,000.	882	996	11,45	12,50	769 —	875	10,05	11 —
2) da kg. 5,000.	908	1.024	11,75	12,90	795 —	903	10,35	11,35
3) da kg. 1,000.	978	1.099	12,60	—	872 —	985	11,30	—
4) da kg. 0,500.	1.013	1.136	13,05	—	909 —	1.025	11,75	—
C. — *In vasetti di terracotta:*								
1) da kg. 1,000	1.185	1.344	15,40	—	1.060 —	1.210	13,90	—
2) da kg. 0,500	1.246	1.409	16,15	—	1 121 —	1.275	14,65	—
D. — *In astucci:*								
1) da kg. 5,000	897	1.012	11,75	11,75	775 —	881	10,20	10,20
2) da kg. 1,000	1.096	1.225	14,05	—	923 —	1.039	11,90	—
3) da kg. 0,500	1.121	1.252	14,35	—	999 —	1.121	12,85	—
4) da kg. 0,400	1.141	1.273	14,60	—	1.019 —	1.142	13,10	—
5) da kg. 0,250	1.143	1.275	14,65	—	1.021 —	1.145	13,15	—
6) da kg. 0,100	1.293	1.436	16,50	—	1.171 —	1.305	15 —	—
7) da kg. 0,050	1.375	1.524	17,50	—	1.253 —	1.393	16 —	—
E. — *In mastelli:*								
1) da kg. 25,000.	931	1.058	12,20	13,55	809 —	927	10,65	12 —
2) da kg. 10,000.	985	1.118	12,80	13,55	862 —	986	11,25	12 —
3) da kg. 5,000.	1.048	1.187	13,55	13,55	926 —	1.057	12 —	12 —

TABELLA *B*.

Prezzi delle marmellate solide 1942 alla produzione, all'ingrosso ed al dettaglio
(in lire)

CONFEZIONI	Di 1ª categoria				Di 2ª categoria			
	Alla produzione	Da grossista a dettagliante	Al consumo (a kg.)		Alla produzione	Da grossista a dettagliante	Al consumo (a kg.)	
			Nell'imballaggio originale	Sfuso			Nell'imballaggio originale	Sfuso
In astucci:								
1) da kg. 5,000.	1.008	1.131	13,10	—	871	984	11,40	—
2) da kg. 1,000.	1.157	1.290	14,80	—	1.019	1.142	13,10	—
3) da kg. 0,500.	1.232	1.371	15,75	—	1.094	1.223	14,05	—
4) da kg. 0,400.	1.252	1.392	16 —	—	1.115	1.245	14,30	—
5) da kg. 0,250.	1.254	1.394	16 —	—	1.116	1.246	14,30	—
6) da kg. 0,100.	1.404	1.555	17,85	—	1.267	1.408	16,15	—
7) da kg. 0,050.	1.486	1.643	18,85	—	1.349	1.496	17,15	—
In mastelli:								
1) da kg. 25,000	1.042	1.176	13,55	14,95	905	1.030	11,85	13,20
2) da kg. 10,000	1.096	1.237	14,20	14,95	958	1.089	12,45	13,20
3) da kg. 5,000	1.159	1.306	14,95	14,95	1.021	1.159	13,20	13,20

(4527)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della farina di frumento, abburattata all'80 % destinata ad usi industriali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato, come segue, i prezzi della farina di frumento, abburattata all'80 %, destinata ad usi industriali:

Continente . . . . . . L. 209,25 a q.le
Isole . . . . » 224,75 »

I detti prezzi comprendono la quota trasporto a favore dell'U.Ce.Fa.P. nella misura di L. 4 a q.le, e si intendono per merce nuda, resa franco molino, se di produzione locale oppure franco vagone arrivo, se di produzione foranea.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(4538)

Prezzi dei piselli spezzati per tutte le fasi di scambio

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come segue, i prezzi dei piselli spezzati per tutte le fasi di scambio da Conacer al consumo:

1) prezzo da Conacer a grossista per merce nuda, resa franco magazzino del grossista . . . . L. 778,25 al q.le

2) prezzo da grossista a dettagliante, per merce telata, tela a rendere, resa franco negozio dettagliante . . . . » 811,35 » »

3) prezzo al consumo da valere per tutti i Comuni del Regno esclusa la Sardegna . » 9,10 » kg.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(4539)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15615. — Data: 9 agosto 1939. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli. — Intestazione: Miniero Enrico. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23. — Data: 7 luglio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo. — Intestazione: Di Maggio Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5980. — Data: 15 maggio 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria. — Intestazione: Moio Giustino fu Pietro. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10025. — Data: 8 maggio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna. — Intestazione: Stagni Maria fu Roberto. — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2402. — Data: 18 settembre 1939. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Del Vecchio Giuseppe di Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45. — Data: 25 ottobre 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento. — Intestazione: Lo Dice Francesco. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Cons. 3,50 %. — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65. — Data: 18 luglio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como. — Intestazione: Toselli Giacinto fu Francesco Filippo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Cons. 3,50 %. — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211. — Data: 11 agosto 1934. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Musso Agostino fu Carlo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Cons. 3,50 %. — Rendita: L. 129,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 260 — Data 15 maggio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso. — Intestazione: Pizzuto Vincenzo di Giuseppe. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 %. — Rendita: L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390. — Data: 3 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso. — Intestazione: Cervellini Mario fu Marco. — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 Cons. 3,50 %. — Rendita: L. 7000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. II. — Data: 13 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone. — Intestazione: Marchioni Cesare fu Ferdinando. — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 5 %. — Rendita: L. 125.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 364. — Data: 16 gennaio 1923. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Grilli Lorenzo fu Luigi. — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 Cons. 3,50%. — Rendita: L. 70.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4250)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato di Rendita 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta semestrale di L. 512,50, scaduta il 1° luglio 1942, appartenente al certificato di Rendita 5 %, n. 145113, di L. 1025 annue, intestato alla « Cassa interna di maternità della Regia Manifattura tabacchi di Fiume ».

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, verrà provveduto al pagamento della predetta ricevuta.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

(4264) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera, in liquidazione, con sede in Sutera (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Sutera, con sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 11 maggio 1939-XVII, con il quale il rag. Pasqualino Sedita è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Sedita;

Dispone:

L'avv. Alfonso Trigona Floresta fu Ottavio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera, in liquidazione, avente sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Pasqualino Sedita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4505)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 26774 del 24 settembre 1942-XXI col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Ritenuto che la signora Zanoli Rosa designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 16 novembre 1942-XXI del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Zanoli Rosa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Mascherpa Zilla domiciliata in Ponte Tresa (Varese).

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non superiore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 24 novembre 1942-XXI

Il Prefetto.

(4509)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.